



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 468 del 22 SET. 2022

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Torino per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzando dott. Andrea FANECCO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22 SET. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha registrato contabilmente il costo presunto di € 439,95= previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico dei bilanci degli esercizi 2022 - 2023, così suddiviso:

- € 307,05= per il periodo 01.10.2022 – 31.12.2022 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 9,54;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 194,50;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 27,00;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 74,00;
- € 132,90= per il periodo 01.01.2023 – 28.02.2023 ai conti economici:
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 116,70;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 16,20;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 468 del 22 SET. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi....." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 468 del 22 SET. 2022

Verificato, da parte della UOC Affari Generali e Legali, che:

- con nota del 14.06.2022 l'Università degli studi di Torino ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST, del dott. Andrea FANECCO, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete, da espletarsi per il periodo dal 01.10.2022 al 31.03.2023;
- con nota del 15.09.2022 il Direttore della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, dott. Pierluigi Tos, con specifico riferimento agli standard di accreditamento di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, ha confermato l'ulteriore capacità ricettiva della Struttura da lui diretta *"in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura"*;

Atteso che è stato individuato quale responsabile aziendale il dott. Pierluigi Tos a cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione da sottoscrivere;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini - CTO:
 - identificazione del dott. Pierluigi Tos quale tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo individuale di che trattasi;
 - servizio mensa: € 3.89/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10.02.2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - garanzia sorveglianza sanitaria: € 74,00=oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive *ad personam*;
 - erogazione formazione specifica: € 9,54 pro capite/anno;
 - garanzia di copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
 - durata della convenzione: mesi 5 a decorrere dal 01.10.2022 al 28.02.2023;
- per l'Università degli Studi di Torino:
 - individuazione della dott.ssa Elena Grosso quale tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa del tirocinio;
 - redazione del progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor dell'ASST G. Pini - CTO, dott. Pierluigi Tos, Direttore della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva;
 - svolgimento delle attività legate all'espletamento del tirocinio, in via esclusiva, all'interno della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva;

Considerato l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda, di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 468 del 22 SET. 2022

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, per la durata di 5 mesi a decorrere dal 01.10.2022 al 28.02.2023;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Torino, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, a favore del dott. Andrea FANECCO;
2. di dare atto che tale convenzione avrà durata di mesi 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
3. di individuare il Direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 439,95=, è annotato al conto dei bilanci degli esercizi 2022 - 2023, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 468 del 22 SET. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: sig.ra M. Catalano
Atti n. 2022 – 1.1.3 / 1.16



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 468 del 22 SET. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 23 SET. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE
FORMATIVA**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, dell'Università degli Studi di Torino, in prosieguo d'atto denominata soggetto promotore con sede in Torino, via Zuretti n. 29, in persona del Direttore, Prof. Filippo Castoldi, a quanto segue autorizzato dal Consiglio della Scuola con deliberazione del 26.05.2022;

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, in prosieguo d'atto denominata soggetto ospitante, con sede legale in P.zza Cardinal A. Ferrari 1 - 20122 Milano- C.F. n. 09320530968 rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica presso l'ASST;

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi

individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il soggetto ospitante dichiara:
di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura ai sensi del Decreto L. 402 del 13/6/2017;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia nella seduta del 26.05.2022 ha approvato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa del dr. Andrea Faneco presso l'Azienda;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la U.O.C. Chirurgia della mano e Microchirurgia Ricostruttiva, diretta dal Dott. Pierluigi Tos, il dott. Andrea Faneco, in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 3 - Durata del tirocinio

La presente convenzione ha validità di 5 mesi dal 01.10.2022 al 28.02.2023, come specificato nel progetto formativo, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato tramite lettera di intenti scritta tra le Parti.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della U.O.C. di Chirurgia della Mano e Microchirurgia ricostruttiva diretta dal Dott. Pierluigi Tos al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale;

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Integrazione nell'equipe di chirurgia della mano in veste di specializzando-osservatore
- Partecipazione attiva all'attività chirurgica in sala operatoria nel contesto della chirurgia della mano e di microchirurgia
- Assistere e partecipare all'attività didattica e formativa quotidiana e settimanale
- Assistere e partecipare alle attività congressuali
- Assistere e partecipare alle valutazioni collegiali
- Assistere e partecipare alle valutazioni ambulatoriali

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 - Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott. Pierluigi Tos, Direttore U.O.C. di chirurgia della Mano e Microchirurgia ricostruttiva.

La dr.ssa Elena Grosso, Dirigente medico SC Ortopedia e Traumatologia 1U- Ospedale CTO di Torino, è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor del soggetto ospitante, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor del soggetto ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 - Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.L. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.L. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad integrare con la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

La Scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca al Medico Competente dell'Azienda il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 12 - Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità

e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Azienda USL di Parma, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 14 - Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 15 - Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese del soggetto promotore, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 16 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Torino

Il Direttore

Prof. Filippo Castoldi

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.